

STATUTO

disciplinante il funzionamento dell'associazione non riconosciuta denominata

"Gruppo Campano ORL"

Articolo 1

Denominazione e sede

E' liberamente costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'associazione non riconosciuta denominata **"Gruppo Campano ORL"**, nel prosieguo, per brevità, individuata semplicemente quale "Associazione", con sede legale in Benevento, alla via Fratelli Rosselli n.11.

L'Associazione potrà dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile, nonché di sedi amministrative, operative, uffici amministrativi e, comunque, locali destinati all'esercizio dell'attività associativa, tanto in Italia che all'estero, con deliberazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione è un'istituzione autonoma ed unitaria ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi; essa è apolitica ed aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica, non persegue alcun fine di lucro e non intende avere per oggetto l'esercizio di attività commerciali mentre gli eventuali utili realizzati durante l'esercizio di bilancio annuale verranno impiegati nelle attività dell'Associazione medesima.

L'Associazione si propone:

- a) di favorire la formazione permanente degli otorinolaringoiatri ovvero specialisti in branche affini, quali l'audiologia e la foniatra, universitari, ospedalieri, specialisti ambulatoriali, liberi professionisti e specializzandi delle scienze otorinolaringoiatriche ed affini, mediante l'organizzazione di incontri e di corsi di aggiornamento;
- b) di promuovere e diffondere lo studio e l'aggiornamento delle discipline otorinolaringoiatriche fra gli specialisti otorinolaringoiatri, audiologi e foniatra, valorizzandone e tutelandone dignità ed etica in tutti i vari aspetti, nonchè cercando di elevare il livello e la qualità delle prestazioni professionali;
- c) valorizzare e tutelare la professionalità degli associati, individuare temi di interesse comune fra tutti gli specialisti otorinolaringoiatri e branche affini, privilegiando la multidisciplinarietà;
- d) incentivare la partecipazione attiva dei colleghi più giovani;
- e) difendere gli interessi di qualsiasi genere della categoria medica specialistica otorinolaringoiatrica e rappresentare, a tutti gli effetti, il corpo dei suoi appartenenti nei confronti di autorità, amministrative, politiche, sanitarie e sociali, per tutto quello che concerne i problemi della categoria e la difesa del prestigio della figura professionale degli otorinolaringoiatri;
- f) promuovere campagne di prevenzione e di informazione sulle patologie croniche e neoplastiche in otorinolaringoiatria.

Articolo 3

Durata

L'Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salva la possibilità, ad opera della compagine associativa riunita in forma assembleare, di deliberarne il rinnovo alla scadenza, previa valutazione dei risultati delle attività svolte.

Articolo 4

Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo, composto da un numero minimo di cinque (5) membri e sino ad un numero massimo di nove (in essi inclusi un Presidente ed un Vice Presidente).

Per tutti i componenti degli organi associativi non è previsto compenso alcuno.

Articolo 5

Associati

I componenti dell'Associazione si suddividono in associati ordinari, onorari e sostenitori.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati ordinari medici specialisti otorinolaringoiatri, ovvero specialisti in branche affini quali l'audiologia e la foniatra, universitari, ospedalieri, specialisti ambulatoriali e liberi professionisti, nonché specializzandi delle scienze otorinolaringoiatriche ed affini.

Essi condividono le finalità dell'Associazione ed accettano quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti interni che saranno eventualmente approvati dall'Assemblea ordinaria.

L'Associazione può, inoltre, con deliberazione adottata dal suindicato Consiglio Direttivo supportata dalle maggioranze di cui al presente statuto, conferire il titolo di associato onorario a medici specialisti otorinolaringoiatri e non, italiani o stranieri, i quali si siano particolarmente distinti per la loro attività di ricerca ovvero per il contributo prestato a servizio dell'associazione, pur non rivestendo la qualità di associato ordinario.

Possono altresì aderire all'Associazione, adesione la quale deve, del pari, essere deliberata dal suindicato Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui al presente statuto, in qualità di associati sostenitori, le persone fisiche e/o giuridiche le quali intendano sostenere i fini istituzionali dell'Associazione.

Soltanto gli associati ordinari hanno il diritto di voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche associative.

Tutti gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota associativa relativa all'annualità intesa dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Gli associati ordinari:

- hanno il diritto di intervenire in assemblea, proponendo argomenti da inserire nell'ordine del giorno della stessa, e di esprimere, nella medesima assemblea, il proprio voto;
- hanno facoltà di presentare al Consiglio Direttivo concrete proposte scritte per la realizzazione degli scopi associativi o per la migliore organizzazione dell'Associazione, nonchè di proporre modifiche dei regolamenti interni;
- hanno il diritto di essere eletti a far parte degli organi associativi;
- sono obbligati a rispettare le deliberazioni adottate dagli organi associativi ed eventuali regolamenti interni;

- sono tenuti a versare annualmente un contributo nella misura determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Ammissione degli associati

Per l'ammissione all'Associazione, gli aspiranti associati ordinari e sostenitori devono inoltrare apposita istanza al Consiglio Direttivo che decide in merito in modo insindacabile.

Tutti gli associati ordinari, sostenitori ed onorari sono tenuti ad osservare il presente statuto e le deliberazioni associative, nonché i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 7

Recesso degli associati

L'associato (ordinario, sostenitore e onorario) che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'associato comunque non può chiedere la restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Esclusione degli associati

L'esclusione dell'associato può avvenire per il mancato versamento della quota associativa, per almeno due annualità, nonché per interdizione, inabilitazione dell'associato o sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero per gravi inadempienze e/o difformità di

azione rispetto allo scopo dell'Associazione ed alle deliberazioni dei relativi organi collegiali.

Questa risoluzione è adottata con delibera del Consiglio Direttivo supportata dalle maggioranze di cui al presente statuto.

Essa ha effetto decorsi dieci giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Anche in caso di esclusione è valido il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 7 del presente statuto.

Articolo 9

Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione. Essa può essere tanto ordinaria che straordinaria.

L'assemblea degli associati, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata presso la sede legale dell'Associazione o presso altro luogo designato come idoneo dal Presidente, almeno una volta all'anno ed entro sei mesi dalla chiusura annuale dell'esercizio sociale, nei casi previsti dalla legge ovvero su iniziativa del Presidente o di un terzo degli associati ordinari, mediante avviso da spediti con lettera raccomandata, anche a mano, tale da comprovare l'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Può essere prevista, altresì, una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso rispetto a quello della prima.

Per la validità delle delibere dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, in prima convocazione è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ordinari.

L'assemblea in seconda convocazione delibera validamente, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti o rappresentati.

Può partecipare all'Assemblea esclusivamente chi, in regola con la quota associativa, risulti essere iscritto nel libro degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente l'associato designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un notaio, nomina un segretario, anche non associato, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non associati.

La constatazione della legittima costituzione dell'Assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti dell'Associazione, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

Gli associati ordinari hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro associato ordinario, il quale non faccia parte del Consiglio Direttivo.

Ad ogni associato non possono essere conferite più di due deleghe.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni degli associati. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Per le modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto dell'Associazione e dell'eventuale regolamento interno, è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10

Compiti dell'assemblea degli associati

All'Assemblea ordinaria spetta:

- a) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli designati in sede di costituzione dell'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale;
- c) l'emanazione delle direttive generali di azioni dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi;
- d) l'individuazione e l'approvazione delle linee programmatiche;
- e) l'approvazione di uno e/o più regolamenti interni.

All'Assemblea straordinaria spetta:

- a) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dell'organo di liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo a finalità di utilità sociale dopo la liquidazione; e
- b) la modifica dello statuto disciplinante il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e si compone di un numero dispari di membri, rieleggibili, e, nello specifico, da un minimo di cinque (5) membri fino ad un numero massimo di nove (9) membri (eletti per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione).

I membri, scelti esclusivamente tra gli associati ordinari, sono eletti dall'Assemblea degli associati (ad eccezione di quelli eletti per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione).

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere:

- sulle iniziative da assumere;
- sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) nomina il Presidente e il Vicepresidente (ad eccezione di quelli designati per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione);
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa;
- c) decide sull'ammissione degli associati sostenitori, degli associati ordinari e degli associati onorari;
- d) nomina i responsabili dei progetti fissandone i poteri;
- e) individua e definisce la struttura organizzativa determinandone i compiti;
- f) redige il bilancio annuale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) determina la quota associativa annuale, a carico degli associati per la copertura dei costi, da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- h) decide in merito all'esclusione degli associati;
- i) definisce le norme di regolamentazione interna all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo dei propri componenti.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo con raccomandata, anche a mano, tale da comprovare l'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, in sede di costituzione dell'Associazione medesima. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, anche se non consecutivamente. Al Presidente sono demandate:

- a) la rappresentanza legale, giudiziale e negoziale dell'Associazione;
- b) la convocazione dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- c) le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- d) l'adempimento degli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente scelto fra i membri del Consiglio Direttivo.

La firma di atti, con l'esibizione in copia conforme della delibera di nomina del Consiglio Direttivo, da parte del Vicepresidente certifica, nei confronti di terzi, l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Presidente predispone eventuali note informative sugli argomenti da discutere, cura la comunicazione con Enti esterni e le Istituzioni pubbliche e private.

Anche gli associati possono proporre alla discussione del Consiglio Direttivo, tramite lettera indirizzata al Presidente, argomenti di interesse generale, inerenti le finalità dello scopo sociale dell'Associazione, presentando una esaustiva relazione illustrativa sull'argomento da trattare.

Articolo 13

Vicepresidente

Il Vicepresidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo (per la prima volta in sede di costituzione dell'Associazione medesima) dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, anche se non consecutivamente. Al Vicepresidente sono demandate:

- a) le funzioni attribuite al Presidente quando questi è assente per motivi di salute o per impegni personali e/o per adempimenti dell'Associazione e su decisione del Consiglio Direttivo;
- b) le funzioni di rappresentanza all'interno della struttura organizzativa dell'Associazione.

Articolo 14

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta il bilancio

all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro sei mesi dalla chiusura dello stesso.

Articolo 15

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative (da versarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, ad eccezione di quelle corrisposte in sede di costituzione dagli associati fondatori) convenute nell'importo unitario iniziale, suscettibile di successiva modificazione, di euro dieci virgola zerozero (10,00) e da eventuali ulteriori contributi, anche in beni o servizi, degli associati;
- b) beni mobili, mobili registrati ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione medesima;
- c) ogni contributo e/o sponsorizzazione proveniente da organismi pubblici e privati per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- d) qualsiasi sopravvenienza attiva, fermo restando che non è possibile distribuire nessun utile tra gli associati;
- e) ogni altra somma elargita da Enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private;
- f) proventi derivanti da finanziamenti pubblici comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Il fondo comune, finché dura l'Associazione, non può essere suddiviso, né l'associato può pretendere una quota in caso di recesso o esclusione.

Articolo 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle maggioranze di cui supra, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio verrà destinato in beneficenza.

Articolo 17

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione degli associati riuniti in Assemblea.

Articolo 18

Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e a tutte le leggi vigenti in materia.